

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 693 DEL 11/04/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: DR.SSA MARIA STELLA BACCILLIERI - TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ
VOLONTARIA ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 1 "DOLOMITI".

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 725/25

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con istanza registrata al numero 16212 di protocollo del 20 febbraio 2025 la dr.ssa Maria Stella BACCILLIERI, dirigente medico dipendente a tempo indeterminato dell'Azienda nella disciplina di cardiologia, ha richiesto il nulla osta al trasferimento presso l'Azienda U.L.S.S. n. 1 "Dolomiti" a seguito di vincita di avviso di mobilità volontaria;
- risulta acquisita la comunicazione pervenuta dall'Azienda U.L.S.S. n. 1 "Dolomiti" (n. 16019 del protocollo dell'Azienda in data 20 febbraio 2025) che conferma l'accoglimento della richiesta di trasferimento dell'interessata in esito all'avviso di mobilità;
- a seguito della corrispondenza intercorsa (protocolli di questa Azienda U.L.S.S. n. 17170 del 24 febbraio 2025 e n. 21430 del 7 marzo 2025; protocolli dell'U.L.S.S. "Dolomiti" pervenuti ai numeri 20231 del 4 marzo 2025 e 27728 del 25 marzo 2025) l'Azienda ha anticipato il parere favorevole al trasferimento della dipendente interessata presso l'Azienda U.L.S.S. n. 1 "Dolomiti" e ne è stata conseguentemente convenuta la decorrenza nel giorno 29 aprile 2025.

Considerato che:

- sulla scorta dell'esito dell'istruttoria del procedimento occorre pertanto provvedere in merito alla richiesta di assenso al trasferimento presentata dalla dr.ssa Maria Stella BACCILLIERI;
- nel dare atto che risultano adeguatamente programmati tutti i congedi maturati dalla dipendente presso l'Azienda, va precisato che l'eventuale saldo di congedi residui all'atto del trasferimento, derivante da cause imprevedibili sopravvenute all'adozione del provvedimento, non darà luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135 e con le successive integrazioni sin qui intervenute), tenuto conto che la data del trasferimento è stata individuata in ragione dell'interesse al trasferimento manifestato dalla dipendente e dall'amministrazione di destinazione;
- dall'adozione del provvedimento di rilascio del "nulla osta" al trasferimento non deriva alcuna spesa a carico del bilancio, trattandosi di mobilità del dipendente verso altra amministrazione che comporta la conseguente cessazione dei relativi oneri stipendiali e accessori a carico di questa Azienda.

Visti e richiamati:

- l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in tema di trasferimento diretto dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (come risultante dalla legge di conversione dell'8 agosto 2012, n. 135 in tema di divieto di corresponsione di indennità economiche sostitutive delle ferie, permessi e riposi residuanti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro);
- la sentenza n. 95/2016 della Corte costituzionale, che ribadisce espressamente la legittimità del divieto posto dall'art. 5, comma 8 del decreto-legge n. 95/2012 a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore.

In relazione a quanto sopra riportato il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane in qualità di dirigente responsabile del procedimento propone di provvedere sulla richiesta di assenso al trasferimento in mobilità volontaria all'Azienda U.L.S.S. n. 1 "Dolomiti" presentata

dalla dr.ssa Maria Stella BACCILLIERI.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di concedere alla dr.ssa Maria Stella BACCILLIERI il nulla osta al trasferimento all'Azienda U.L.S.S. n. 1 "Dolomiti" a seguito di procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in qualità di dirigente medico a tempo indeterminato nella disciplina di cardiologia con decorrenza dal giorno 29 aprile 2025 (intendendosi il giorno 28 aprile 2025 quale ultimo giorno alle dipendenze di questa Azienda U.L.S.S.);
2. di precisare che, per le motivazioni esposte nelle premesse, l'Azienda non risponde di eventuali sospesi di ferie, riposi e permessi all'atto del trasferimento, i quali non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito con la legge n. 135/2012);
3. di comunicare il presente provvedimento all'interessata e all'Azienda U.L.S.S. n. 1 "Dolomiti" per il seguito di competenza;
4. di dare atto che dall'adozione del provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell'Azienda;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.